



REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI
P A R O N A
PROVINCIA DI PAVIA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Relazione

REGOLAMENTO ACUSTICO

Data
mar. 2015

Il Sindaco

Assessore Urbanistica

Il Tecnico Comunale
Geom. Piero Saino

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ___ del ___/___/___

Approvato definitivamente dal C. C. con deliberazione n. ___ del ___/___/___



Progetto



LARDERA & ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
ING. FRANCO LARDERA - ARCH. PAOLO MARCHESI - ARCH. DAVIDE MANERA - GEOM. MATTEO PASI
PIAZZA PETRARCA 32 - 27100 PAVIA - TEL/FAX 038223038 - P. IVA / C.F. 01650210188
WWW.LARDERAASSOCIATI.IT E-MAIL: LARDERAASSOCIATI@LARDERAASSOCIATI.IT

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
D.G.R. 1465/2000

Dr. Ing. Franco Lardera

COLLABORATORE
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
D.G.R. 7648/2013

Arch. Davide Manera

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Indice

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Finalità.....	4
Art. 2 Fondamenti normativi	4
Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento.....	4
Art. 4 Controlli e Misure.....	5
Art. 5 Esclusioni	5
TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	6
Art. 6 Classificazione acustica del territorio.....	6
TITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	7
Art. 7 Piano di Risanamento Acustico Comunale.....	7
Art. 8 Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa.....	7
TITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO	8
Art. 9 Nuove attività.....	8
Art. 10 Valutazione dell'Impatto Acustico	8
Art. 11 Valutazione del Clima Acustico	9
Art. 12 Requisiti acustici degli edifici	10
TITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE	11
Art. 13 Campo di applicazione	11
Art. 14 Definizione.....	11
Art. 15 Documentazione.....	11
Art. 16 Autorizzazioni	11
Art. 17 Attività tacitamente autorizzate.....	13
Art. 18 Cantieri edili.....	13
Art. 19 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e manifestazioni all'aperto	14
TITOLO VI: ATTIVITÀ ALL'APERTO.....	16
Art. 20 Attività di gestione dei servizi ambientali	16
Art. 21 Attività sportive svolte all'aperto	16
TITOLO VII: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	17
Art. 22 Campo di applicazione	17
Art. 23 Infrastrutture di trasporto stradale.....	17
Art. 24 Infrastrutture di trasporto ferroviario	17
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 25 Disposizioni finali	18
Art. 26 Ordinanze contingibili ed urgenti	18
Art. 27 Responsabili dei procedimenti amministrativi	18
Art. 28 Sospensione di attività.....	18
Art. 29 Ordinanza di revoca	18
Art. 30 Immediata cessazione di attività temporanea.....	19
Art. 31 Presentazione dei risultati delle misure	19
Art. 32 Abrogazioni e validità	20
TITOLO IX: SANZIONI	21
Art. 33 Sanzioni amministrative.....	21
Appendice 1: Valori limite	23
Appendice 2: Valori di qualità (riferiti alle immissioni).....	25
Appendice 3: Valori di attenzione	26
Appendice 4: Elenco attività a bassa rumorosità	27
Appendice 5: Facsimile domande.....	28
Appendice 6: Limiti per le infrastrutture di trasporto stradale.....	30



Appendice 7: Limiti per le infrastrutture di trasporto ferroviario.....	32
Appendice 8: Definizioni	34
Appendice 9: Riferimenti normativi	35

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

- 1) La finalità del presente Regolamento Acustico comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.
- 2) Il Regolamento Acustico stabilisce norme, nell'ambito del territorio comunale, per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del suo controllo.

Art. 2 Fondamenti normativi

- 1) Il Regolamento comunale contiene le norme per attuare quanto è previsto dalla Legge 26 Ottobre 1995, N° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", dai decreti attuativi da essa richiamati e dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, N° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".
- 2) Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Parona in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge N° 447/1995.

Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento

- 1) Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale il Regolamento comunale detta le norme per:
 - a) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'art. 14, comma 2, Legge N° 447/1995;
 - b) controllare, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera d, Legge N° 447/1995, il rispetto:
 - b.1) della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ;
 - b.2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al precedente punto b.1) ;
 - b.3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - c) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 20 Aprile 1992, N° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'autorizzazione, anche in deroga, ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge N° 447/1995, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate da questo stesso Comune ;
 - e) l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico delle imprese, l'approvazione dei piani ed il controllo teso a verificare l'effettiva e puntuale esecuzione di tali piani.
- 2) Il Comune rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.



Art. 4 Controlli e Misure

- 1) Il Comune si occupa di esercitare le funzioni amministrative e di effettuare e/o coordinare i controlli previsti dalla Legge avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
- 2) Il Comune può eseguire rilievi fonometrici con le proprie strutture tecniche e/o utilizzando il supporto tecnico dell'A.R.P.A., e/o dando incarico ad un proprio consulente di comprovata capacità tecnica (Tecnico Competente in Acustica Ambientale).
- 3) In qualsiasi momento il Sindaco potrà disporre di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente Regolamento.

Art. 5 Esclusioni

- 1) Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.lgs.277/91 e s.m.i., gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.



TITOLO II: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Art. 6 Classificazione acustica del territorio

- 1) Il Comune di Parona, contestualmente all'adozione del presente regolamento, ha adottato un aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale, redatto in conformità alle previsioni urbanistiche del nuovo PGT.
- 2) La cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio comunale è consultabile presso gli uffici comunali. Le mappe 1:5.000 ed 1:2.000 della classificazione acustica del territorio sono parte integrante del presente Regolamento comunale; i valori limite delle "classi" di territorio sono riportati in APPENDICE 1.
- 3) Le modificazioni alla classificazione acustica comunale dovranno basarsi sui criteri base definiti dalla Regione Lombardia (art. 4, comma 1, lettera a, Legge N° 447/1995) con Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/9776 del 2/7/2002 e Deliberazione di Giunta Regionale n.VIII/11349 del 10/02/2010.



TITOLO III: PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 7 Piano di Risanamento Acustico Comunale

- 1) Nel caso si rilevi il superamento dei valori di attenzione di cui all'art.6 del DPCM 14/11/1997, il Comune di Parona predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale (art. 6, comma 1, lettera c, Legge N° 447/1995). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle Imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei VALORI DI QUALITA' di cui alla tabella di APPENDICE 2.
- 2) Fanno parte del Piano Comunale di Risanamento Acustico i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i, della Legge N° 447/1995.
- 3) Responsabile del Piano di Risanamento Acustico Comunale è l'Ufficio Tecnico Comunale che coordina gli interventi che coinvolgono gli altri servizi comunali.

Art. 8 Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa

- 1) Tutte le Imprese e/o attività devono verificare la rispondenza dei valori delle proprie emissioni con i limiti di cui all'APPENDICE 1, relativamente alla zona acustica ove è ubicata l'impresa o l'attività medesima.
- 2) Le Imprese che non rispettano almeno uno dei limiti di immissione, di emissione e di criterio differenziale devono predisporre un Piano di Risanamento Acustico.
- 3) Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico di cui al comma precedente devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale in conformità ai criteri stabiliti dalla DGR n.VII/6906 del 16/11/2001. Il Piano di Risanamento Acustico, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi.
- 4) La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

TITOLO IV: IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

Art. 9 Nuove attività

- 1) Le nuove attività, meglio descritte nel successivo art. 9, che determinano innalzamento dei livelli di rumorosità, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale d'Impatto Acustico.
- 2) Tutte le nuove attività la cui natura comporti particolari esigenze di protezione acustica, meglio descritte nel successivo art. 10, sono obbligate, ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, a produrre una Valutazione previsionale di Clima Acustico.
- 3) Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012 - in vigore dal 18 febbraio 2012) – “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Art. 10 Valutazione dell'Impatto Acustico

- 1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - 1.1. strade tipo: autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento e di quartiere, strade locali;
 - 1.2. discoteche;
 - 1.3. impianti sportivi e/o ricreativi;
 - 1.4. le attività produttive, commerciali, di servizio, ove saranno installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 1.5. i circoli privati ed i pubblici esercizi, se non ricadono nei seguenti casi previsti dall'allegato della Delibera della Giunta Regionale n.X/1217 del 10/01/2014,(per i quali la documentazione di previsione di impatto acustico può essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del dPR 445/2000 da parte del titolare/gestore):

Caso 1: a) Apertura dopo le 6:00, b) Chiusura non oltre le 22:00, c) non viene effettuato DJ Set. d) Non viene effettuata musica Live. e) Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2: a) Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale. b) Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale. c) Non viene effettuato DJ Set. d) Non viene effettuata musica Live. e) Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3: a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer. b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno. c) Non viene effettuato DJ Set. d) Non viene effettuata musica Live. e) Non vengono svolti intrattenimenti danzanti. f) Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria

installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A). g) Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

dovranno documentare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico mediante Valutazione previsionale d'Impatto Acustico.

- 2) La documentazione di Valutazione previsionale di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività;
- 3) La relazione di cui al comma precedente deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2 della Legge N° 447/1995).
- 4) La relazione di Valutazione previsionale d'Impatto Acustico deve essere redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8313 del 8/3/2002 e successiva integrazione con Delibera della Giunta Regionale n.X/1217 del 10/01/2014.
- 5) Il rilascio dei provvedimenti che abilitano all'utilizzo dei suddetti immobili o infrastrutture e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive è subordinato alla presentazione di relazione di Valutazione d'Impatto Acustico che contenga le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, predisposta da tecnico competente in acustica ambientale.
- 6) La predisposizione della relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1.
- 7) Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi sarà svolta, il Comune può rilasciare provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.
- 8) Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di cui all'Appendice 1 stabiliti dalla classificazione acustica comunale.
- 9) Le documentazioni di Valutazione di impatto acustico o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà devono essere trasmesse all'Ufficio Tecnico Comunale al fine del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 11 Valutazione del Clima Acustico

- 1) Tutti i progetti che prevedono la realizzazione, la modifica o il potenziamento di :
 - 1.1. scuole ed asili nido ;
 - 1.2. ospedali;
 - 1.3. case di cura e di riposo;
 - 1.4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - 1.5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate nel precedente art.10 comma 1;dovranno documentare il rispetto delle esigenze di protezione acustica delle aree interessate mediante Valutazione previsionale del Clima Acustico.

- 2) La documentazione di Valutazione previsionale di Clima Acustico deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori, presenti nell'ambito delle destinazioni d'uso sopra elencate, dovuta all'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- 3) La Valutazione di Clima Acustico deve essere realizzata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n.VII/8313 del 8/3/2002.
- 4) La predisposizione della documentazione di Valutazione previsionale di Clima Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1.
- 5) Nel caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una mancata compatibilità acustica a causa del superamento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o dai regolamenti per le sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, il Comune, a seguito di istruttoria, rilascia provvedimento autorizzativo a condizione che:
 - a) vengano individuati i soggetti responsabili del superamento;
 - b) vengano individuati i soggetti cui spetta il risanamento;
 - c) vengano indicate le modalità e i tempi per il risanamento, ai fini del rispetto dei limiti di legge.
- 6) La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del nulla-osta.

Art. 12 Requisiti acustici degli edifici

- 1) Tutte le nuove costruzioni edilizie devono presentare caratteristiche acustiche passive tali da salvaguardare la qualità della vita all'interno degli ambienti abitativi.
- 2) I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e dalla Legge Regionale 10 Agosto 2001, N° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico" e relative successive modificazioni e integrazioni.
- 3) I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici dell'Edificio e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 2. Per gli edifici adibiti a civile abitazione detta valutazione può essere sostituita da "autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n.70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia – art.5 comma e), sue successive modificazioni e integrazioni.
- 4) I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al comma 2.

TITOLO V: ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 13 Campo di applicazione

- 1) In questo TITOLO vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95 e dell'art.8 della L.R. 10 agosto 2001, N.13 "Norme in materia di inquinamento acustico", gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

Art. 14 Definizione

- 1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in aree o siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A) ad 1 (un) metro di distanza dalla parte più rumorosa della sorgente, superiori ad 80 dB(A) .
- 2) Le attività a carattere temporaneo, in cui si preveda possano originarsi livelli di rumorosità superiori ai limiti di cui all'appendice 1, necessitano di specifica autorizzazione in deroga a tali limiti da parte del Comune.

Art. 15 Documentazione

- 1) I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza all'Ufficio Tecnico Comunale. Tale istanza deve essere firmata dal titolare ovvero dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività con allegata la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) descrizione dell'attività;
 - c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
 - e) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:2.000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti.
- 2) Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che descriva dettagliatamente gli accorgimenti adottati di natura tecnica, organizzativa e procedurale atti a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

Art. 16 Autorizzazioni

- 1) L'autorizzazione sarà emanata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza. Passato tale termine l'autorizzazione è da ritenersi concessa in termini provvisori (principio del "silenzio-assenso"), nelle fasce orarie e coi limiti di cui alla Tabella 1. I limiti riportati nella successiva tabella si riferiscono al livello equivalente (Leq) inerente un tempo di

misura (Tm) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea.

Tabella 1

Fascia oraria	Limite massimo di immissione in facciata dell'edificio più esposto	Limite massimo di immissione dell'edificio più esposto a finestre chiuse
00:00 - 10:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
10:00 - 12:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
12:00 - 16:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)
16:00 - 19:00	80,0 dB(A)	50,0 dB(A)
19:00 - 24:00	70,0 dB(A)	50,0 dB(A)

- 2) L'Ufficio Tecnico Comunale può richiedere, nell'atto di autorizzazione, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.
- 3) Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte di tecnico competente incaricato o di ARPA, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.
- 4) Se gli accorgimenti tecnici e procedurali di cui al precedente art. 15 comma 1, lettera d) non saranno ritenuti adeguati per limitare le emissioni rumorose dell'attività temporanea, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad indicare nell'autorizzazione tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni di rumore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.
- 5) Dovranno essere rispettate in ogni caso le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via d'urgenza, da parte degli organi di controllo.
- 6) Copie dell'autorizzazione e dell'eventuale relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione devono essere tenute sul luogo ove è svolta l'attività ed esibire al personale incaricato di eseguire controlli.
- 7) La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area in cui verrà svolta l'attività rumorosa.
- 8) Per tutte le attività temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale (art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997), a meno che lo richiedano particolari esigenze legate ai luoghi ed alla natura dei rumori.
- 9) I lavoratori delle attività rumorose temporanee devono essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ed in particolare delle misure di contenimento acustico proposte dal richiedente e di quelle eventualmente prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale ed inserite nel provvedimento autorizzativo.
- 10) L'Ufficio Tecnico Comunale potrà rilasciare a ciascun operatore economico privato un numero massimo, nel corso dell'anno solare, di 5 autorizzazioni in deroga per attività temporanee di tipo ricreativo e di 10 autorizzazioni in deroga per attività temporanee di tipo ricreativo organizzate dall'Amministrazione Comunale. Il numero massimo di giorni di validità dell'autorizzazione in deroga per un medesimo sito è stabilito dal successivo art.19 commi 8, 9 e 10. Non vengono ritenute attività temporanee di tipo ricreativo organizzate dall'Amministrazione Comunale le manifestazioni che godono unicamente del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale. Deroghe in numero superiore

ai limiti sopra indicati potranno essere concesse unicamente dal Sindaco previa acquisizione di parere scritto da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 17 Attività tacitamente autorizzate.

- 1) Sono tacitamente autorizzate ed esentate dalla presentazione dell'istanza tesa al rilascio dell'autorizzazione in deroga :
 - a) le manutenzioni all'interno di edifici;
 - b) tutte quelle attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente nel presente Regolamento, quali ad esempio i lavori di giardinaggio, i lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni e l'esercizio di hobby; queste attività sono consentite anche il Sabato e nei giorni festivi dalle ore 08,00 alle ore 20,00, sempre alla condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali di contenimento acustico per la limitazione del disturbo;
 - c) manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, a carattere benefico, processioni religiose che di norma terminino entro le ore 23,00;
 - d) i lavori di pronto intervento urgenti ed inderogabili, adottando comunque gli accorgimenti tecnici di contenimento acustico. L'urgenza degli interventi esclude i vincoli degli orari e dei limiti da rispettare; in ogni caso superata la fase d'urgenza valgono i limiti temporali ed acustici riportati in questo Regolamento. Resta l'obbligo di segnalare preventivamente, anche a mezzo fax o email, l'esecuzione del lavoro all'Ufficio Tecnico Comunale o al Comando di Polizia Urbana, precisandone il luogo, la tipologia di intervento, la tempistica e la Ditta esecutrice.

Art. 18 Cantieri edili

- 1) Le attività dei cantieri edili in deroga ai limiti di cui all'Appendice 1 svolte tra le ore 10,00 e le ore 12,00 e tra le ore 16 e le ore 19 dei giorni feriali, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab.1 dell'art.16, si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta. Nel caso di lavori dettati dall'urgenza e dalla sicurezza è possibile ottenere l'autorizzazione ad espletare le attività di cantiere nei giorni festivi ed in altre fasce orarie facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente Regolamento.
- 2) Per le attività temporanee di cantiere che comportano il superamento dei valori di cui all'Appendice 1, il valore massimo di immissione misurato in facciata dell'edificio più esposto non deve superare i limiti di cui alla Tabella 1 dell'art. 16 del presente Regolamento. Per motivi di tutela dell'incolumità e/o di sicurezza e per lavorazioni particolarmente rumorose, è possibile ottenere limiti in deroga superiori facendone esplicita e motivata richiesta nell'istanza di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente Regolamento.
- 3) Il rispetto dei valori in deroga è escluso per la facciata dell'edificio oggetto dei lavori di interesse condominiale.
- 4) Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga da lavorazioni eseguite all'interno dell'edificio, le attività sono regolamentate come riportato di seguito:
 - a) le attività svolte tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 16 e le ore 19 nei giorni da lunedì a venerdì, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della Legge N° 447/1995, senza che venga fatta esplicita richiesta;



- b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie e che provochino il superamento dei limiti cui all'Appendice 1, verranno autorizzate a seguito di richiesta di cui al comma 1 dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 19 Luna Park, Circhi, Teatri Tenda e manifestazioni all'aperto

- 1) Ricadono in quest'articolo le emissioni sonore provenienti da strutture temporanee quali Luna Park, Circhi, Teatri Tenda, manifestazioni popolari quali le sagre, feste rionali e simili, manifestazioni musicali, danzanti e teatrali all'aperto, dotate di impianti fissi che emettono rumore.
- 2) L'autorizzazione in deroga è da richiedere con le modalità di cui al precedente art. 15.
- 3) Le attività alle quali si riferisce quest'articolo possono essere autorizzate in deroga ai limiti cui all'Appendice 1 con un Limite massimo di immissione di 80 dB(A), misurato in facciata dell'edificio più esposto, riferito al livello equivalente (Leq) inerente un tempo di misura (Tm) rappresentativo del periodo massimo di disturbo determinato dall'attività temporanea. L'autorizzazione in deroga dall'attività deve prescrivere la cessazione delle emissioni sonore prodotte deve avvenire entro le ore 24. In caso di particolari manifestazioni l'Ufficio Tecnico Comunale può concedere l'estensione della deroga fino alle ore 3.
- 4) Per attività di particolare rilievo artistico e socio culturale, con parere favorevole del Sindaco, potranno essere concesse ulteriori deroghe, alle condizioni che l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica che consenta di valutare i livelli sonori in corrispondenza degli edifici più esposti e che siano adottati tutti gli accorgimenti per limitare il più possibile il disturbo alla popolazione, che dovrà essere dettagliatamente informata con congruo anticipo a cura degli organizzatori.
- 5) La Commissione Comunale di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, dovrà tener conto di quanto indicato nel presente Regolamento.
- 6) Le attività di cui al comma 1 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo".
- 7) Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'Appendice 1, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/9776 del 2/7/2002 ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale. Tale elenco può essere variato con atto del Consiglio Comunale.
- 8) In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee, compreso nell'elenco di cui al comma 7 del presente articolo, possono essere autorizzate al superamento dei limiti di cui all'Appendice 1 una o più delle attività di cui al comma 1, per un massimo di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- 9) In ogni sito non compreso nell'elenco di cui al comma 7 del presente articolo, possono essere autorizzate al superamento dei limiti di cui all'Appendice 1 una o più delle attività di cui al comma 1, per un massimo di 10 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
- 10) Le generiche attività di cui comma 1 del presente articolo, esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, possono essere autorizzate al



superamento dei limiti di cui all'Appendice 1 per un massimo di 5 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

TITOLO VI: ATTIVITÀ ALL'APERTO

Art. 20 Attività di gestione dei servizi ambientali

- 1) Sono comprese le attività di spazzamento, di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, le attività di manutenzione degli spazi verdi, dei parchi e dei giardini, le attività di manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria ed attività similari.
- 2) In relazione alla fondamentale importanza dei suddetti servizi il Comune regola orari e modalità di esecuzione delle attività medesime; dovranno comunque essere svolte:
 - tra le 08:00 e le 12:00 e tra le 15:00 e le 17:00 nelle adiacenze degli ospedali e delle case di cura;
 - in orari diversi da quelli in cui si svolgono le attività didattiche nei pressi delle scuole e degli asili.
- 3) Non sono oggetto di limitazione, salvo l'adozione delle procedure di contenimento delle immissioni sonore tecnicamente possibili, le attività di manutenzione straordinaria la cui ritardata esecuzione può costituire rischio per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente.

Art. 21 Attività sportive svolte all'aperto

- 1) Tutte le attività sportive svolte all'aperto in impianti fissi aventi carattere regolare e periodico di tipo settimanale (allenamenti e gare) dovranno rispettare i limiti di zona delle aree in cui esse avvengono.
- 2) Le attività alle quali si riferisce il presente articolo possono essere svolte in deroga con le modalità ed alle condizioni di cui al precedente art. 19, commi 2 e 3.

TITOLO VII: INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Art. 22 Campo di applicazione

- 1) In questo Titolo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e ferroviario. Vengono altresì regolamentate specifiche sorgenti disturbanti connesse con le infrastrutture di trasporto, quali ad esempio:
 - a) rumore dei dossi artificiali o attraversamenti pedonali anche in pavé;
 - b) rumore dovuto a tombini, grate di scolo, buche o manto stradale dissestato;
 - c) accensione motori di autobus o pullman in deposito negli stabilimenti;
 - d) posizione fermate o capolinea;
 - e) stridio o cigolio di convogli ferroviari o tram;
 - f) diffusione sonora con megafoni per avvisi di servizio o per gli utenti nelle stazioni o scali ferroviari;
 - g) rumore con componente tonale dei trasformatori delle sottostazioni elettriche delle ferrovie o simili;
 - h) dispositivi acustici dei passaggi a livello.

Art. 23 Infrastrutture di trasporto stradale

- 1) La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".
- 2) Considerata la classificazione delle strade, i valori limite di immissione sono quelli stabiliti dal D.P.R.142/04 per le strade di tipo "A", "B", "C" e "D" e quelli stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica per le strade di tipo "E" ed "F".
- 3) I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di tipo "A", "B", "C" e "D", di cui al comma 2, vengono riportati in Appendice 6.
- 4) Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera f) della L.447/95 e dell'articolo 13 della L.R.132/2001, per ciò che concerne la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai singoli veicoli, nonché lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli stessi, il contenimento è attuato tramite il controllo periodico del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al D.lgs. n.285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni.
- 5) Per l'acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico il Comune si impegna a privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive.

Art. 24 Infrastrutture di trasporto ferroviario

- 1) La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".
- 2) I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario, di cui al comma 1, vengono riportati in Appendice 7.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Disposizioni finali

- 3) Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate di volta in volta dal Sindaco con una ordinanza motivata.
- 4) Sono abolite tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte da quest'Amministrazione anteriormente all'entrata in vigore di questo Regolamento.
- 5) Il Comune fissa il costo di istruzione delle pratiche autorizzative mediante atto di Giunta Comunale.

Art. 26 Ordinanze contingibili ed urgenti

- 1) Il caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 27 Responsabili dei procedimenti amministrativi

- 1) Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267, è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente documento il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) Il comando dei VV.UU. è incaricato della procedura relativa all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 33.

Art. 28 Sospensione di attività

- 1) Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui all'APPENDICE 1 e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco con propria ordinanza provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.
- 2) L'ordinanza sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267.
- 3) Con tale ordinanza il Sindaco può dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca.

Art. 29 Ordinanza di revoca

- 1) Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi derogabili stabiliti dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, il Comune può procedere:
 - a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti dell'APPENDICE 1; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona;
 - b) alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora stabilendo limiti più restrittivi rispetto a quelli massimi derogabili. Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:
 - classificazione acustica;

-
- livello differenziale;
 - eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - disagio causato alla popolazione.
- 2) In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente Regolamento, verificati dal competente Ufficio Comunale o dall'A.R.P.A., il Comune può provvedere, senza preventiva diffida, alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno essere valutati i seguenti criteri:
- la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
 - la durata del superamento;
 - l'area di destinazione d'uso del territorio;
 - altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti prescritti;
 - disagio causato alla popolazione.

Art. 30 Immediata cessazione di attività temporanea

- 1) Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti di Legge in mancanza della necessaria autorizzazione, l'Ufficio Tecnico Comunale emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

Art. 31 Presentazione dei risultati delle misure

- 1) I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati all'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2) La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati come nell'allegato D al D.M. 16 Marzo 1998 e precisamente:
- a) tipo di attività controllata;
 - b) data, luogo ed ora del rilevamento;
 - c) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3), 4) e 5) dell'allegato D al D.P.C.M. 16 Marzo 1998;
 - d) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo quanto stabilito dall'art.2 del D.P.C.M. 16 Marzo 1998;
 - e) valori in Leq_A rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
 - f) valori in Leq_A rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;
 - g) differenza rilevata tra il Leq_A del rumore ambientale e Leq_A del rumore residuo;
 - h) limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
 - i) valori di Leq_A del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato al punto e);
 - j) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
 - k) limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
 - l) prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
 - m) il giudizio complessivo.
- 3) La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.



Art. 32 Abrogazioni e validità

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili. In particolare viene abrogato il precedente Regolamento Acustico Comunale.

**TITOLO IX: SANZIONI****Art. 33 Sanzioni amministrative**

- 1) La competenza amministrativa dell'erogazione della sanzione con relativo iter è strettamente comunale.

Le sanzioni in materia di inquinamento acustico e disturbo dai rumori sono individuate dalla legislazione nazionale e regionale (art. 10, Legge 447/95 e art. 15, L.R. 13/01), come sintetizzato nella seguente tabella :

INFRAZIONE	SANZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
Non ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità	Da € 1.032,91 a € 10.329,13	Legge 447/95, art. 10, comma 1
Supero dei limiti di emissione o di immissione	Da € 516,45 a € 5.164,56	Legge 447/95, art. 10, comma 2 (come modificato da Legge 426/98) ;
Violazione delle disposizioni emanate (anche da Regione, Provincia e Comune) in attuazione della Legge 447/95	Da € 258,22 a € 10.329,13	Legge 447/95, art. 10, comma 3
Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica di cui all'art.10 comma 4 della L.R. n.13/2001	Da € 258,22 a € 516,45	L.R. 13/01, art. 16, comma 1

Per le altre infrazioni al presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative nella misura fissa di € 516,45.



Appendici

**Appendice 1: Valori limite****VALORI LIMITE ASSOLUTI**

Classificazione acustica	Valori limite [dB(A)]			
	Periodo diurno		Periodo notturno	
	immissione	emissione	immissione	emissione
Classe I (grigio) - Aree particolarmente protette	50	45	40	35
Classe II (verde) - Aree prevalentemente residenziali	55	50	45	40
Classe III (giallo) - Aree di tipo misto	60	55	50	45
Classe IV (arancione) - Aree di intensa attività umana	65	60	55	50
Classe V (rosso) - Aree prevalentemente industriali	70	65	60	55
Classe VI (blu) - Aree esclusivamente industriali	70	65	70	65

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE CLASSI – TABELLA A

CLASSE I - aree particolarmente protette : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione : aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale : rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali ; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie ; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE



Valori limite differenziali di immissione [dB]			
Periodo diurno		Periodo notturno	
Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte
5	5	3	3

Valori limite minimi di applicabilità del criterio differenziale di immissione [dB]			
Periodo diurno		Periodo notturno	
Finestre chiuse	Finestre aperte	Finestre chiuse	Finestre aperte
35	50	25	40

Tali valori limite differenziali non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della precedente tabella A

- Tali valori limite differenziali non si applicano alla rumorosità prodotta:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.



Appendice 2: Valori di qualità (riferiti alle immissioni)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno 06:00 - 22:00	notturno 22:00 - 06:00
Classe I - aree particolarmente protette	47	37
Classe II – aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III - aree di tipo misto	57	47
Classe IV - aree di intensa attività umana	62	52
Classe V – aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI - aree esclusivamente industriali	70	70



Appendice 3: Valori di attenzione

- 1) I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:
- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno 06:00 - 22:00	notturno 22:00 - 06:00
Classe I - aree particolarmente protette	50	40
Classe II – aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III - aree di tipo misto	60	50
Classe IV - aree di intensa attività umana	65	55
Classe V – aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI - aree esclusivamente industriali	70	70



Appendice 4: Elenco attività a bassa rumorosità

Allegato B del DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19/10/2011,n. 227 (G.U. n. 28 del 3/02/2012 - in vigore dal 18/02/2012) – “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.



Appendice 5: Facsimile domande

FACSIMILE DOMANDA ai sensi dell'art. 15 comma 1

Al Comune di PARONA
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza Signorelli n. 1
PARONA

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residenza: _____
in qualità di: titolare/legale rappresentante /responsabile dell'attività
con sede in _____ P. IVA /
Cod. Fisc. _____,

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al supero dei limiti acustici di zona per gestire attività temporanea
costituita da: _____ in via _____
data inizio attività: _____ dalle ore: _____ alle ore : _____ per un totale di giorni ____
che comporta l'utilizzo delle seguenti apparecchiature rumorose:

- i limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per
ognuna delle attività previste sono:

- saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del
disturbo :

PARONA _____ firma _____

FACSIMILE DOMANDA ai sensi dell'art. 15 comma 2

Al Comune di Parona
Ufficio Tecnico Comunale
Piazza Signorelli n. 1
PARONA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ residenza: _____
in qualità di : titolare/legale rappresentante/responsabile dell'attività

con sede in _____
P. IVA / Cod. Fisc. _____,

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga al supero dei limiti acustici di zona per gestire attività temporanea costituita da: _____ in via _____ data inizio attività: _____ per un totale complessivo di giorni _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1 lettera h) Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 (Legge Quadro relativa all'inquinamento acustico);

ALLEGA

relazione tecnica asseverata dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale _____, quale individuato ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge Quadro 447/1995, e contenente:

- 1) caratterizzazione acustica della zona prima dell'inizio dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici, degli stessi); la caratterizzazione acustica dell'area dovrà riferirsi all'intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l'attività temporanea;
- 2) elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi; l'elenco deve riportare il livello di potenza sonora o, quanto meno, il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A) misurato a non meno di 1 metro rispetto alla parte più rumorosa della sorgente;
- 3) l'entità del superamento dei limiti di zona;
- 4) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (Leq_A);
- 5) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 6) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1: 2.000) ed aggiornata dell'area con le relative indicazioni toponomastiche, identificazione dell'area in cui si svolgerà l'attività rumorosa e degli edifici di civile abitazione più esposti;
- 7) attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

PARONA _____ firma _____

**Appendice 6: Limiti per le infrastrutture di trasporto stradale**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 Marzo 2004 , n. 142
 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

TABELLA 1

(STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Riceettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



TABELLA 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI)
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norma CNR 1980 e direttive PUT)	Amplezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Appendice 7: Limiti per le infrastrutture di trasporto ferroviario

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459.
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.**

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzera del binario esterno e fino la larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.
2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.
3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.
4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
 - a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h

1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
 - a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
 - b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si



evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
 - b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
 - c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto.
 5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.
 6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.

Appendice 8: Definizioni

- **INQUINAMENTO ACUSTICO:** per inquinamento acustico si intende l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **AMBIENTE ABITATIVO:** per ambiente abitativo si intende ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane (vengono esclusi gli ambienti di lavoro, disciplinati da apposito decreto, salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa).
- **SORGENTI SONORE FISSE:** per sorgenti sonore fisse si intendono gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissione sonora; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- **SORGENTI SONORE MOBILI:** per sorgenti sonore mobili si intendono tutte le sorgenti sonore che non rientrano nella definizione di sorgente sonora fissa.
- **VALORE LIMITE DI EMISSIONE:** per valore limite di emissione si intende il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- **VALORE LIMITE DI IMMISSIONE:** per valore limite di immissione si intende il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- **VALORE DI ATTENZIONE:** per valore di attenzione si intende il valore di rumore che segnali la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- **VALORE DI QUALITÀ:** per valore di qualità si intende il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo.
- **LIVELLO DI RUMORE RESIDUO:** per livello di rumore residuo si intende livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.
- **LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE:** per livello di rumore ambientale si intende livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo (è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti).
- **LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE:** per livello differenziale di rumore si intende la differenza tra il livello di rumore residuo e quello del rumore ambientale.
- **AREA:** si intende per area una qualsiasi porzione di territorio individuata tramite una linea poligonale chiusa.
- **CLASSE:** si intende per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico indicate nella tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997.
- **ZONA ACUSTICA:** si intende per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona può comprendere più aree contigue (unità territoriali identificabili), anche a destinazione urbanistica diversa, ma compatibili dal punto di vista acustico.

Appendice 9: Riferimenti normativi

Principale normativa nazionale

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”);
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”);
- Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 (“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”);
- Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998 (“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, e dell’art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n.459 (“Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n.215 (“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 (“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”);
- Decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n.304 (“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”).
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- LEGGE 7 luglio 2009 , n. 88 . Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. (art.11 Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)
- LEGGE 4 giugno 2010 , n. 96 . Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. (art.15 Modifiche all’art.11 della L.7/7/2009, n.88 in materia di inquinamento acustico)
- Legge 12 Luglio 2011 n.106 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 Maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Principale normativa regionale

- Legge Regionale 10 agosto 2001, n.13 (“Norme in materia di inquinamento acustico”), che illustra i criteri per la predisposizione della classificazione acustica;
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/6906, del 16 novembre 2001 (“Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della Legge n.447/95



-
- “Legge quadro sull’inquinamento acustico” art.15, comma 2 e della Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, art.10, comma 1 e comma 2”);
- Deliberazione Regione Lombardia n.VII/8313, del 8 marzo 2002 (“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima caustico”);
 - Deliberazione Regione Lombardia n.VII/9776 del 2 luglio 2002 (“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”)
 - Deliberazione Regione Lombardia n.VII/11582, del 13 dicembre 2002 (“Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune”).
 - Deliberazione Regione Lombardia n.VIII/11349 del 10 febbraio 2010 (“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale (L.R.13/01) – Integrazione della DGR 12/07/2002, n.VII/9776”).
 - Legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3 Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011.
 - Deliberazione Regione Lombardia n. X/1217 del 10 gennaio 2014, Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313.